

(N. 1177)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTONASTASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1980

Disciplina delle società d'ingegneria

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come sia da tempo insoluto il problema relativo all'attività delle società di ingegneria, cioè di quelle società costituite in forma di impresa, che svolgono prestazioni di ricerca, consulenza e applicazione nel campo tecnico per la realizzazione di opere nel settore dell'ingegneria e in campi a quest'ultimo connessi.

A norma della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è vietato esercitare attività professionale per il tramite di società di capitali ovvero, più semplicemente, a carattere imprenditoriale.

D'altro canto l'evoluzione tecnologica, la trasformazione del mondo produttivo, la crescita di specializzazioni integrate e l'interscambio di *know how* hanno favorito il sorgere di importanti aziende produttrici di servizi di elevato contenuto professionale in stretta integrazione con cospicui investimenti e strumenti di intervento a livello sia nazionale che internazionale.

Tale spontaneo fenomeno, a tutti noto e che si traduce in una attività di incentivazione per l'industria e il commercio del nostro Paese, è stato altresì preso in esame dalla Corte costituzionale con sentenza numero 17 dell'anno 1976.

La Corte, riconoscendo la piena legittimità della citata legge 23 novembre 1939, n. 1815, ha peraltro espresso l'autorevole auspicio di una riforma legislativa che consenta il pieno riconoscimento giuridico delle cosiddette imprese di ingegneria.

Estremamente illuminante è stata l'indicazione della Corte: « In questa materia la necessità di una congrua normativa appare evidente, per evitare la possibilità dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o non autorizzati, ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e l'autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre d'altro canto, con riguardo alla diversa qualità delle prestazioni professiona-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li, un preciso regolamento delle responsabilità sociali e personali, sia nei confronti dei clienti e dei terzi, sia anche nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali e sindacali ».

In questo quadro, si colloca il presente disegno di legge che disciplina la costituzione, la forma e l'attività delle società di ingegneria affinché, nell'ambito delle funzioni che le strutture professionali e imprenditoriali sono chiamate a svolgere nel nostro ordinamento, quest'ultimo possa adeguare le sue previsioni ad una positiva realtà in atto.

Nel suo contesto generale il disegno di legge, abrogato il divieto posto dalla citata legge n. 1815 del 1939, si volge a consentire la costituzione e l'attività di società di ingegneria dettando rigorosi criteri per la salvaguardia dell'interesse nazionale e della pubblica buona fede, la tutela dell'esercizio professionale e la prevenzione dell'esercizio abusivo delle professioni, sotto il necessario controllo degli Ordini professionali e dell'autorità amministrativa.

Con l'articolo 1 si individua il tipo di società (S.p.A.) attraverso cui può svolgersi in forma imprenditoriale una attività che viene identificata nelle sue diverse e possibili esplicazioni.

Apparendo giusto evitare che l'ambito di attività dove con maggiore efficacia si esplica la libera professione di ingegnere venga monopolizzato dalla concorrenza di grandi società, con un ingiustificato proliferare di esse, è previsto che l'attività delle società stesse si dedichi alla realizzazione di grandi opere, di ben individuate caratteristiche.

Per motivi analoghi l'articolo 1 indica pure un livello minimo delle unità facenti parte dell'organico permanente del personale, nonché la percentuale degli ingegneri abilitati all'esercizio professionale.

Affinchè l'attività professionale non possa confondersi con quella tipica delle imprese per l'appalto di lavori, è previsto che alle società di ingegneria sia consentito al massimo di svolgere la funzione di capo commessa con esclusione di ogni forma di imprenditorialità diretta.

Con l'articolo 2, al fine di evitare speculazioni attraverso società di comodo, si è introdotto un limite minimo di capitale sottoscritto o versato.

Il medesimo articolo individua un centro di necessario riferimento delle prestazioni professionali nel legale rappresentante ovvero in almeno uno degli amministratori della società, il quale deve essere iscritto all'albo professionale competente per le attività proprie delle società.

Con gli articoli 3 e 4 si sono introdotti criteri essenziali per l'individuazione del ruolo dei professionisti dipendenti della società, sui quali gravano comunque precise responsabilità e che devono essere tutelati per quanto riguarda le necessarie esigenze di autonomia e di professionalità.

Si è quindi proposto che il rapporto di lavoro subordinato sia definito e formalizzato solo a seguito di preventiva consultazione con i Consigli nazionali delle categorie professionali.

Si è inoltre significativamente prevista la istituzione di un ruolo professionale in analogia con quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e si è introdotto il principio di un rapporto di dipendenza diretta dei professionisti nei confronti dell'organo che rappresenta legalmente la società.

Al fine di garantire il precipuo contenuto professionale dell'attività del dipendente, si sono altresì introdotte precise garanzie per quanto riguarda il regime disciplinare cui egli è sottoposto, in primo luogo nei confronti dell'Ordine di appartenenza, chiamato ai necessari accertamenti in funzione di evidenti e indiscutibili esigenze di tutela del pubblico interesse.

Sempre sotto il profilo della necessaria autonomia professionale, e avuto riguardo ai delicati settori in cui operano le società di ingegneria, si ritiene indispensabile che il professionista dipendente sia adeguatamente garantito per le conseguenze che, sul piano civile e personale, possono a lui derivare per l'esercizio della propria attività nell'interesse dell'azienda e in esecuzione delle direttive da questa impartite.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 5 si è espressamente attribuita un funzione di vigilanza agli Ordini e Collegi professionali, riconoscendo in tali enti pubblici una qualificata capacità di rendersi per primi organi di controllo dell'esercizio professionale anche reso in forma di impresa.

Con l'articolo 6, onde rendere effettiva la funzione professionale degli *staff* di tecnici che operano in seno alle società di ingegneria si è prevista la costituzione di un organismo permanente di rappresentanza dei professionisti dipendenti, che possa cooperare con l'azienda per quanto riguarda l'attività di questa e i rapporti con il personale investito di funzioni professionali.

Con gli articoli 7 e 8 si è previsto che elemento essenziale per la costituzione delle società sia l'iscrizione in un registro nazionale; inoltre, al fine di consentire in termini effettivi l'esercizio delle funzioni demandate agli Ordini o Collegi professionali, si è stabilito il principio dell'obbligatorietà del deposito presso di questi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale con la comuni-

cazione dei nominativi dei professionisti dipendenti dalle società stesse.

L'articolo 10 si pone come indispensabile corollario della normativa proposta, ai fini di assicurarne l'esecuzione, prevedendo esso l'applicazione di sanzioni penali, peraltro già in parte previste dal vigente codice.

L'articolato, che qui si propone, appare rispondere senz'altro a diversi ordini di esigenze che investono da un canto l'area della produzione e dall'altro il settore della rappresentanza professionale e che finiscono per corrispondere a precisi interessi della collettività, in quanto destinataria e utente delle realizzazioni e dei servizi cui si volgono le società di ingegneria.

Ottiche eccessivamente parziali avrebbero forse potuto favorire la messa a punto di normative di interesse specifico di uno solo dei settori sopra indicati: l'armonizzazione e il temperamento di diverse esigenze appaiono invece caratterizzare la formulazione del presente disegno di legge di cui si auspica una integrale e sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Oggetto dell'attività - Definizioni)

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, possono costituirsi come società per azioni le imprese che curano attività di ricerca, di consulenza e di assistenza, di studio, progettazione e direzione di grandi opere di ingegneria e architettura, di sistemazione fondiaria e agraria, di infrastrutture, nonchè attività a queste direttamente attinenti, per le quali necessiti una complessa organizzazione tecnico-amministrativa.

La ragione sociale deve essere accompagnata dalla dicitura « società di ingegneria e di consulenza tecnica ».

Ai fini della presente legge costituisce complessa organizzazione tecnico-amministrativa quella in cui inscindibilmente occorre l'apporto determinante di investimenti per studi e ricerche, di attrezzature e macchine di alta tecnologia unitamente all'attività di lavoro subordinato prestato da personale specializzato; l'organico permanente non dovrà essere inferiore a cinquanta unità, con almeno il 20 per cento di ingegneri abilitati all'esercizio professionale.

Per grandi opere di ingegneria si intendono quelle la cui fattibilità, non affrontabile con le tecniche conosciute, abbisogni a livello preventivo di studi, ricerche, esperienze ed ingente impegno di capitali.

Le « società di ingegneria e di consulenza tecnica », qualora espressamente invitate dalla committenza, possono portare a realizzazione opere da esse stesse progettate mediante l'istituto di capo commessa, con esclusione di ogni forma di imprenditorialità diretta.

Art. 2.

*(Capitale sociale -
Iscrizione all'albo del direttore generale)*

Le società di cui all'articolo 1 devono costituirsi con capitale non inferiore a lire 750 milioni sottoscritto e versato.

Il direttore generale deve essere iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzioni sono comprese le attività indicate nell'oggetto sociale.

Qualora tale carica non sia attribuita ad alcuno o sia ricoperta da persona priva di tale requisito, almeno uno degli amministratori della società deve essere iscritto ad uno degli albi di cui sopra.

Art. 3.

*(Attività attraverso iscritti negli albi
o elenchi - Posizione degli iscritti)*

Per lo svolgimento di attività per le quali è richiesta una abilitazione professionale, le società di cui all'articolo 1 devono avvalersi dell'opera intellettuale, prestata in posizio-

ne subordinata, degli iscritti negli albi previsti all'articolo 2229 del codice civile, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, i quali sono soggetti alla disciplina degli Ordini e Collegi di rispettiva appartenenza.

Il lavoro subordinato prestato dagli iscritti negli albi od elenchi è regolato da contratto di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli ingegneri e degli altri professionisti interessati, sentiti i Consigli nazionali delle professioni ai cui albi i dipendenti sono iscritti.

Art. 4.

(Disciplina dell'attività dei professionisti)

I professionisti di cui agli articoli precedenti debbono essere posti alle dirette dipendenze dell'organo che rappresenta legalmente le società o di un suo delegato e nell'espletamento dell'attività professionale debbono conservare la indispensabile autonomia.

Essi vengono inseriti in apposito ruolo professionale che si articola in due qualifiche funzionali: quella alla quale appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesta la laurea universitaria e quella alla quale appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria.

Essi devono svolgere personalmente le prestazioni d'opera, firmando i documenti ed elaborati da loro prodotti.

Non possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle inerenti alla professione per cui possiedono l'iscrizione all'albo od elenco.

Sui fatti di rilievo disciplinare connessi alle attività professionali è competente a decidere il consiglio dell'Ordine o Collegio presso il quale il professionista è iscritto.

Solo a seguito di provvedimento definitivo di accertata responsabilità, la società può iniziare, secondo le proprie norme, procedimento disciplinare nei confronti del professionista.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità penali previste dalla legge, la respon-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sabilità civile verso la società e verso terzi, per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni, rimane a carico della società.

Ove si apra procedimento penale nei confronti di uno dei professionisti di cui all'articolo 3 per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico della società.

È in facoltà del professionista di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico della società.

Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.

In caso di privazione della libertà personale il professionista avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti si applicano al professionista anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del professionista, accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5.*(Vigilanza degli Ordini o Collegi)*

Spetta agli Ordini o Collegi professionali la vigilanza sull'attività di cui all'articolo 1 con particolare riguardo alla esclusione di ingerenze nell'attività professionale da parte di persone prive dei requisiti di legge e al corretto esercizio della professione nel rispetto delle leggi, delle norme etiche e deontologiche, nonché dell'autonomia professionale.

Art. 6.*(Commissione tecnica)*

Le società di cui all'articolo 1, presso le quali operino più di dieci professionisti tecnici come definiti all'articolo 3, costituiscono

no una commissione paritetica presieduta dal legale rappresentante della società o da un suo delegato e composta di rappresentanti della società e dei sopraddetti professionisti.

Questi ultimi sono eletti a scrutinio segreto e appartengono proporzionalmente alle diverse categorie professionali tecniche operanti nella società.

La commissione, con l'intervento del direttore tecnico, formula pareri e proposte sull'esercizio di attività professionale svolta entro la società, con le connesse responsabilità personali e la necessità di accrescimento professionale, esprimendosi in ordine a quanto segue:

programmi di attività e condotta tecnica;

assunzione, funzioni e attività dei professionisti tecnici;

criteri generali per il conferimento degli incarichi e per l'aggiornamento professionale.

Nelle società in cui la commissione non si costituisca per difetto di numero o interessati, i previsti pareri o proposte sono formulati dal direttore tecnico previa consultazione espressa degli altri professionisti.

Art. 7.

(Depositi e denunce)

Le società di cui all'articolo 1 sono tenute, entro venti giorni dalla loro registrazione, a depositare presso gli Ordini e Collegi professionali competenti territorialmente copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di ogni loro successiva modificazione.

Devono altresì comunicare ai detti Ordini e Collegi i nominativi dei professionisti alle proprie dipendenze, precisando l'albo al quale sono iscritti.

Art. 8.

(Registro nazionale delle società)

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro nazionale delle società di cui all'ar-

titolo 1. All'iscrizione nel registro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2331 del codice civile.

Le modalità di iscrizione e di cancellazione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

È costituita una commissione nazionale per la tenuta del registro nazionale nominata, ogni tre anni, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta, per almeno un terzo dei suoi componenti, di membri designati dal Ministro di grazia e giustizia prescelti tra nominativi indicati dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti.

Art. 9.

(Adeguamento alle preesistenti norme)

Gli enti e le società, comunque denominati, che attualmente svolgono le attività di cui all'articolo 1, debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere al riordino delle proprie normative statutarie in conformità ai dettami delle presenti disposizioni.

Art. 10.

(Sanzioni)

L'esercizio abusivo della professione, commesso nell'ambito di una società come definita nell'articolo 1, è punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale, che può essere aumentata sino a tre volte.

A eguale pena è soggetto il legale rappresentante della società.

La costituzione di società non conformi alla presente legge per svolgere attività di cui all'articolo 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con ammenda da stabilirsi tra un minimo di lire un milione ed un massimo pari al due per cento del capitale sociale e con l'arresto fino a sei mesi.